



DA CITARE SEMPRE NELLA RISPOSTA

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTI

- la propria Determina a contrarre del 24.12.2019, n. prot. 600/C/EQP/FL403/0009448/19, con la quale è stato disposto l'espletamento di una "Procedura ristretta campionata, ai sensi dell'art. 61 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa- ex art. 95, comma 2 del citato Decreto legislativo- per la fornitura di n. 4.482 armi ad impulsi elettrici, complete di accessori, occorrenti per le esigenze della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza "- FL 403;
- il Bando di gara pubblicato su G.U.U.E. GU/S S250 – 620287-2019-IT in data 30.12.2019 e su G.U.R.I. n. 1 del 03.01.2020;
- il provvedimento di nomina del "Seggio di Gara Interforze" del 13 febbraio 2020, prot. 0000021 del 17.02.2020, individuato per la fase dell'apertura delle buste amministrative;
- il verbale del Seggio di gara di valutazione delle domande di partecipazione, relativo alla seduta del 18 febbraio 2020;

CONSIDERATO che

nel predetto verbale, il Seggio di Gara, nell'esaminare la documentazione amministrativa del concorrente TRADE COMPANY s.r.l. (ausiliaria Most Spectech Ltd,) ha verificato che risultava mancante la seguente documentazione, richiesta dal Bando di gara per la qualificazione degli operatori:

- certificazione UNI EN ISO 9001:2015 della Società TRADE COMPANY s.r.l.;
- autorizzazione, o diniego, alla ostensione documentale, in caso di accesso agli atti da parte di altro concorrente, della Società TRADE COMPANY s.r.l.;
- dichiarazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

insussistenza di cause di esclusione, previste dall' art. 80, D. Lgs 50/2016 della Società ausiliaria Most Spectech Ltd;

- produzione della certificazione di conformità con lo standard ISO 9001:2015 della Società ausiliaria Most Spectech Ltd;
- produzione dell'elenco delle forniture eseguite nel triennio 2016/2018, nel settore oggetto della gara, stante l'avvalimento tecnico-organizzativo, alla Società ausiliaria Most Spectech Ltd;

Veniva altresì ritenuto opportuno fare richiesta, all'Operatore economico, dei seguenti chiarimenti, non presenti in domanda di partecipazione, ma richiesti dagli atti di gara, e precisamente:

- chiarimento, stante quanto riportato nell'art. 28 del T.U.L.P.S., circa le limitazioni delle attività previste nella citata licenza prodotta dalla Società TRADE COMPANY s.r.l.;
- chiarimento circa la dimensione aziendale, stante l'avvalimento tecnico-organizzativo, della Società ausiliaria Most Spectech Ltd;

PRESO ATTO che

- con nota del R.U.P. del 27 febbraio 2020, prot. n. 0002779, è stato avviato, ai sensi dell'art. 83, comma 9, D.Lgs 50/16, il *soccorso istruttorio* nei confronti dell'operatore economico TRADE COMPANY s.r.l. e dell'ausiliaria Most Spectech Ltd, per poter consentire la sanatoria della documentazione mancante.
- la società TRADE COMPANY s.r.l., in data 10 marzo 2020, ha provveduto ad inviare ulteriore documentazione amministrativa alla Stazione appaltante.

VISTO il verbale del Seggio di gara di valutazione del soccorso istruttorio, relativo alla seduta del 26 marzo 2020;

CONSIDERATO che



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

nel predetto verbale, ed all'esito della disamina della documentazione, inviata in data 10 marzo 2020 dalla Società TRADE COMPANY s.r.l. (ausiliaria Most Spectech Ltd), il Seggio di Gara ha rilevato che:

- non era presente nella documentazione inviata, alcuna dichiarazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, di insussistenza delle cause di esclusione, previste dall' art. 80, D. Lgs 50/2016, da parte della società *ausiliaria* Most Spectech Ltd;
- era stata presentata dichiarazione ISO 9001:2015 afferente ad una società estranea da quelle partecipanti alla Procedura di gara;
- non era stata prodotta alcuna referenza bancaria né altra documentazione comprovante le capacità economiche-finanziarie, richieste dal bando di gara per la qualificazione degli offerenti;
- non era presente alcuna certificazione UNI EN ISO 9001:2015 della società ausiliaria Most Spectech Ltd, come indicato al punto 9.4 del Disciplinare di prequalifica.

RILEVATO che

- il soccorso istruttorio attivato, avrebbe dovuto obbligare il soggetto concorrente a fornire la prova, sia del possesso dei requisiti generali che della certificazione di qualità, in quanto richiesti dalla *lex specialis* della Procedura in oggetto;
- che nel termine assegnato non sono state fornite le prove documentali richieste.

RICHIAMATA

- la decisione del *Cons. giust. amm. Sicilia - sez. giurisd., 18/06/2014, n.327*, secondo cui: il mancato adempimento del concorrente ad una richiesta istruttoria dell'amministrazione in relazione ad una clausola del bando, ne giustifica "ex se" l'esclusione, senza possibilità di invocare una reiterazione del soccorso; una volta che il concorrente sia stato posto in condizione di regolarizzare la sua documentazione e non l'abbia fatto: le esigenze di speditezza ed



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

efficacia dell'azione amministrativa , prevalgono sulle pretese di chi deve imputare soltanto a sé la conseguente sanzione procedimentale.

- la *Sentenza del Consiglio di Stato sez. III, del 14/01/2019, n.348*, secondo cui *“affinché possa ritenersi attivabile l'istituto del soccorso istruttorio, è a carico della concorrente nei cui confronti è invocata la sussistenza di una causa di esclusione per carenza dei requisiti di partecipazione, in ossequio ai principi generali in materia di riparto dell'onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c. e, in particolare, al principio di prossimità o vicinanza della prova, provare che il requisito sussista e che si è trattato di una mera irregolarità documentale o dichiarativa”*.

RILEVATO che

il concorrente non ha fornito la documentazione richiesta e pertanto non è possibile provvedere ad attivare ulteriori attività di soccorso istruttorio, stante l'obbligo di rispettare il principio generale della *par condicio* tra i concorrenti; .

RICHIAMATO

il principio generale , dell’*“auto responsabilità dei concorrenti”*, in forza del quale *“ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione; con la conseguenza che, in presenza di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente, l'invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria (su iniziativa dell'Amministrazione), di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del concorrente che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al bando (cfr., da ultimo, Cons. Stato, III, n. 6752/2018, che richiama, id., n. 4266/2018 e n. 2219/2016).”*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

TENUTO CONTO che,

per le motivazioni di cui sopra e rilevata la mancanza dei richiamati requisiti di partecipazione, il Seggio di Gara interforze, nominato con Decreto della Scrivente del 13 febbraio 2020, ha deliberato di non ammettere la **Società TRADE COMPANY s.r.l. (ausiliaria Most Spected Ltd)**, alle successive fasi di gara;

VISTI

l'art. 29 e l'art. 76 del D. Lgs 50/2016;

DISPONE

- l'esclusione dalla Procedura in oggetto della **Società TRADE COMPANY s.r.l. (ausiliaria Most Spected Lmtd)**, per le motivazioni sopra citate;
- di provvedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1, D. Lgs 50/2016, alla pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Bandi di gara e contratti", nell'ambito della suddetta Procedura di gara, del presente provvedimento di esclusione;
- di dare avviso al concorrente del suddetto provvedimento di esclusione e dell'avvenuta pubblicazione del medesimo sul profilo del committente;

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio.

Roma,

**IL DIRETTORE CENTRALE
Vaccaro**